

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**  
**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**  
**DEL PIEMONTE, LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA**

**Procedimento 7/2023**  
promosso contro

- **TORRE Giovanni Marco**, tessera n. 754890 presso la soc. Unione Sportiva Calvarese del Comitato Regionale Liguria;

e contro

- **UNIONE SPORTIVA CALVARESE**, in persona del suo Presidente, del Comitato Regionale Liguria (Codice: VGE010085);

**PREMESSO**

- che allo scrivente è pervenuta in data 27.03.2023 la denuncia del Sig. Piero Marzino, Direttore della gara provinciale (volo) del 26.03.2023 svoltasi a Lavagna (Ge) presso l'impianto della soc. Cavese A.s.d. nell'ambito della manifestazione denominata "Coppa Cavese";
- che la denuncia è stata sporta nei confronti del tesserato TORRE Giovanni Marco ed è tempestiva perché ricevuta entro tre giorni dal fatto contestato, occorso nell'ambito della suddetta gara;
- che nel documento è stato riferito che al termine della seconda partita, conclusasi intorno alle ore 12, il suddetto giocatore (che aveva perso il primo incontro ma si era fermato a vedere le gare successive) ha insultato il direttore di gara mentre usciva dal campo, venendo conseguentemente espulso. Successivamente, alla esibizione del cartellino rosso, il tesserato ha reiterato le offese ed ha minacciato il sig. Marzino, proferendo le testuali parole: *"Non finisce qui, Fammi pure squalificare che intanto prima o poi ti ritroverò, sui campi o fuori"*.
- che le condotte dell'atleta hanno realizzato le infrazioni previste all'art. 60 comma 3, lett. f) e lett. o) del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fib; tali normative puniscono *«le minacce ed intimidazioni»* ed i *«comportamenti offensivi e irrispettosi nei confronti degli arbitri»* da parte dei tesserati;
- che la società di appartenenza del denunciato è perseguibile a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti commessi dal proprio tesserato ai sensi dell'art. 60 co. 2 e 8 del Regolamento;

**P.Q.M.**

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,



- applica a **TORRE Giovanni Marco**, tessera n. **754890** la sanzione della **SQUALIFICA DI MESI DUE** (così calcolata: mesi uno per le offese e mesi uno per le minacce);

- applica alla soc. **UNIONE SPORTIVA CALVARESE** la sanzione della **MULTA DI EURO 100,00** (così calcolata €. 50 per le offese ed €. 50 per le minacce).

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 27.03.2023

Il Giudice Sportivo  
Avv. Federico Freni

